

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1331)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1960
(V. Stampato n. 2597)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 DICEMBRE 1960

Istituzione del Compartimento di Verona delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede in Verona.

Art. 2.

La circoscrizione del Compartimento di Verona è costituita dalle seguenti linee ferroviarie e dagli impianti e fabbricati ad esse pertinenti:

Verona Porta Nuova-Brennero (inclusa);
Verona Porta Nuova-Bivio Golosine (inclusa);
Fortezza-San Candido (inclusa);
Chiusa-Pian Val Gardena;
Bolzano-Merano-Malles;
Trento-Primolano (inclusa);

Verona Porta Nuova-Brescia (esclusa);
Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto;
Verona Porta Nuova-Vicenza (inclusa);
Lonigo Stazione-Lonigo Città;
Vicenza-Schio;
Verona Porta Nuova-Mantova-Modena (esclusa);
Dossobuono-Isola della Scala (esclusa)-Legnago-Rovigo (esclusa);
Mantova-Nogara (esclusa)-Cerea;
Ostiglia (esclusa)-Legnago-Grisignano di Zocco (esclusa);
Legnago-Monselice (esclusa);

Art. 3.

La presente legge non comporta variazioni nel bilancio e nelle piante organiche del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.